

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 901 del 4 agosto 2022

**EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 18 - SCUOLA PRIMARIA  
"DANTE ALIGHIERI" NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO)**

**PRESA D'ATTO DELLA DEFINITIVITÀ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO  
TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI - SVINCOLO DELLA RITENUTA EX  
ART. 4, D.P.R. N. 207/2010**

**CUP n. J49H12000260001 CIG n. 4402420FE5**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenda regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio

delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto *"Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile"*;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto *"Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"*;

- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"* pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 - Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**Viste:**

- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 *"Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale"* con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"* che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 *"Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia"*;

- la determinazione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto *"Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012"*;

**Preso atto che:**

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario Delegato per la ricostruzione;

#### **Visti altresì:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che *"...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima"*;

#### **Considerato:**

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento

dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;

- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;
- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 9 del 03.05.2022, recante titolo "*Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022*", è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che in particolare alla lettera d) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n. 9 del 03.05.2022 sopracitata, è stato stimato un costo di € 79.947.106,18 per la "*Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione di quelli che non possono essere riparati e riattivati per l'anno scolastico 2013-2014*";
- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 18 relativo alla Scuola Primaria "Dante Alighieri" nel Comune di Mirandola (MO) è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l.(mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) che ha offerto il ribasso del 13,14%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.507.440,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 74.250,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- con riferimento al lotto 18 relativo all'Edificio Scolastico Temporaneo nel Comune di Mirandola (MO):
  - a.** che le Ditte C.M.C. di Ravenna, Eschilo 1 S.r.l. e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons., per atto del 09 agosto 2012, registrato a Ravenna il 9 agosto 2012 al n. 4980 IT, Rep. n. 49866/14630 - Notaio Valerio Visco si sono costituite in Raggruppamento temporaneo di imprese e attribuito il titolo di Società mandataria alla Società C.M.C. Cooperativa

Muratori & Cementisti, al fine di dare esecuzione all'appalto di cui in argomento;

- b.** che, con tale atto sono state confermate, per ogni società, le seguenti quote percentuali di partecipazione al RTI: C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (capogruppo) per il 45,10%, AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) per il 10% e Eschilo 1 S.r.l (mandante) per il 44,90%;
- c.** il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4402420FE5;
- d.** che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 18 in argomento all'ATI costituita da: C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l.(mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante);
- e.** che, in data 27 settembre 2012 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0006 per il corrispettivo contrattuale di € 1.507.440,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 74.250,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- f.** in data 29.03.2013 con nota assunta a Prot. C.R. 6558 del 02.04.2013 l'impresa Eschilo 1 S.r.l. ha informato la Stazione Appaltante di aver presentato presso il Tribunale Civile di Roma ricorso contenente la domanda di Concordato Preventivo ex art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare e che pertanto da tale data non era più nelle condizioni di poter presentare nuove offerte e/o acquisire nuove obbligazioni relative a contratti pubblici o privati. In data 31/10/2013 il Tribunale di Roma ha depositato la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato e con sentenza separata, in data 07/11/2013, ne ha dichiarato il fallimento n. 770/2013 ai sensi dell'art. 162 comma 2 ultima parte della Legge Fallimentare;
- g.** che con sentenza n. 770/2013 sopracitata il Tribunale di Roma ha dichiarato fallita la ditta Eschilo 1 S.r.l. e nominato curatore fallimentare il Dott. Roberto Falcone;
- h.** a seguito della citata rinuncia dell'impresa Eschilo 1 S.r.l., con atto rilasciato dal Notaio Bruno Cappelletti in data 04/07/2013 Rep. n. 1802 e Racc. n. 390, è stato costituito un nuovo RTI tra la Cooperativa Muratori & Cementisti e AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.;

- i.** che con decreto n. 1651 del 06 dicembre 2013 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 170.423,14 oltre ad IVA, ed approvato l'affidamento dei lavori al Raggruppamento: C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo), Eschilo 1 S.r.l. (mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante);
- j.** che i lavori oggetto di perizia di variante sono stati eseguiti nel 2012 e pertanto dal R.T.I. originariamente costituito;
- k.** che in data 07 marzo 2014 è stato sottoscritto con il nuovo Raggruppamento RTI costituito da C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo), e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) il relativo atto integrativo Rep. n. 0246 al contratto di appalto Rep. n. 0006 del 27.09.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 170.423,14 oltre ad IVA;
- l.** che con sentenza n. 782 del 31.10.2013 il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società ESCHILO 1 S.r.l. e con successivo decreto depositato in cancelleria in data 24.04.2017 ha omologato il concordato del fallimento della ESCHILO 1 S.r.l. come proposto dalla ditta CDI S.r.l.;
- m.** che con tale omologa è stato disposto, tra l'altro, il trasferimento alla società proponente CDI S.r.l., una volta adempiuti integralmente gli obblighi assunti, di tutti i beni facenti capo alla società fallita;
- n.** che ai sensi dell'art. 78 L.F. per effetto del fallimento della ESCHILO 1 S.r.l. il R.T.I. risulta ora costituito da C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) e pertanto la quota della rata di saldo di spettanza della ESCHILO 1 S.r.l. fallita va versata secondo le determinazioni del Tribunale della procedura concorsuale;
- o.** che con nota in atti del 31.01.2018, il curatore fallimentare della società ESCHILO 1 S.r.l. dott. Roberto Falcone ha comunicato che il pagamento di qualsiasi credito già vantato dal fallimento dovrà essere eseguito in favore della società CDI S.r.l. presso il conto corrente della stessa;
- p.** che in data 04.12.2018 C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo) ha presentato domanda di concordato con riserva ex art. 161 comma 6 L.F.;
- q.** che il Tribunale di Ravenna, competente per territorio, con decreto depositato in cancelleria in data 06.12.2018 ha, tra

l'altro, nominato Commissari giudiziali: Dott. Antonio Gaiani, Dott. Luca Mandrioli, Dott. Andrea Ferri, ai fini del compimento delle funzioni indicate in motivazione e di quelle, ulteriori ed eventuali, che dovessero rendersi necessarie;

- r. che il Tribunale di Ravenna, nella procedura iscritta al R.G. n. 14/2018 promossa con ricorso depositato dall'impresa C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna, ha omologato il concordato pieno con continuità aziendale di cui sopra;

**Considerato altresì:**

- che con Decreto n. 2714 del 02/10/2017 si è preso atto dell'esecuzione delle lavorazioni relative al trattamento ignifugo eseguite nell'Edificio Scolastico Temporaneo Lotto 18, oggetto del contratto principale di cui al Rep. n. 0006 del 27/09/2012 in Comune di Mirandola (MO), necessarie per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, relativo all'intero plesso scolastico (corpo fabbrica originario e corpo in ampliamento), per un costo aggiuntivo netto di € 43.613,05, di cui € 41.464,86 per lavori ed € 2.148,19 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, ed è stato approvato il quadro tecnico economico;
- che con decreto n. 1232 del 16.05.2018 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 1.721.476,19, oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 1.669,473,82 oltre ad IVA e da erogare, al netto della detrazione di € 4.168,00 operata dal Direttore dei Lavori, € 47.834,37 oltre ad IVA;

**Visto** il Certificato di Collaudo dei lavori in argomento, redatto in data 12 giugno 2018 dalla Commissione di Collaudo Ing. Alessandro Buzzoni - Presidente, Ing. Riccardo Battaglia e Ing. Maria Romani incaricata da ultimo con decreto n. 221 del 12.12.2012 e sottoscritto senza riserve:

- dalla Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (capogruppo);

- con firma digitale, dalla società CDI S.r.l. con sede in Via Arcoveggio 70 - 40129 Bologna, assuntore del fallimento Eschilo 1 S.r.l. Mandante (con sede in Piazza Farnese, 44, 00186 Roma) e ricevuto a mezzo posta elettronica certificata il 03.07.2018 CR.2018.26519;

- dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Ligori e dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti, che

conferma le risultanze del conto finale, certifica che i lavori sono collaudabili e liquida pertanto al Raggruppamento aggiudicatario il residuo credito di € 47.834,37 oltre ad IVA;

**Preso atto** che l'impresa AR.CO. Lavori Soc. Coop. di Ravenna (RA), è stata invitata a firmare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo il 19.06.2018 con nota Prot. CR.2018.24068, ed essendo trascorsi 20 giorni dal ricevimento della stessa, l'impresa non si è presentata a sottoscrivere il Certificato di Collaudo che, conseguentemente si ritiene accettato senza riserve;

**Tenuto conto** che l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010 sanciscono il carattere di definitività del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

**Preso atto** che per il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo in argomento è decorso tale termine e pertanto lo stesso ha assunto il carattere di definitività, cosicché l'appalto dei lavori in oggetto è da ritenersi concluso, fermo restando le obbligazioni di cui all'art. 1669 del codice civile;

**Preso atto** che il Comune di Mirandola (MO), quale Ente proprietario dell'Edificio Scolastico in argomento, dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo non ha avanzato lamentele per vizi e difetti dell'opera, nonostante le diverse segnalazioni del RUP Ing. Manuela Manenti;

**Vista** la nota del RUP Ing. Manuela Manenti Prot. CR/2020/12839 del 18/06/2020 con la quale comunica, tra l'altro, che l'aggiudicataria ha adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto Rep. n. 0006 del 27.09.2012 e relativo atto integrativo Rep. n. 0246 del 07.03.2014 per la progettazione e la realizzazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo (E.S.T.) Lotto 18, sito nel Comune di Mirandola (MO);

**Rilevato** pertanto che, a seguito della definitività del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, ed essendo decorsi i termini di cui all'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 è possibile liquidare la somma di € 47.834,37 oltre a IVA, da corrispondere alla Capogruppo dell'ATI costituita originariamente da C.M.C. Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, da AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa (Mandante) e Eschilo 1 S.r.l. (mandante);

**Rilevato** che l'importo di € 47.834,37 oltre a IVA, già al netto della detrazione contabile pari a € 4.168,00 relativa alle sole lavorazioni di cui al contratto di appalto Rep. n. 0006 del 27.09.2012 e successivo atto integrativo Rep. n. 0246 del 07.03.2014, risulta così costituito:



- € 4.221,32 oltre a IVA, già al netto della detrazione contabile pari a € 4.168,00, corrispondenti alla quota parte della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 D.P.R. 207/2010 operata sulle lavorazioni di cui al contratto di appalto Rep. n. 0006 del 27.09.2012 e successivo atto integrativo Rep. n. 0246 del 07.03.2014, da imputare al Raggruppamento costituito da C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo) Eschilo 1 S.r.l. (mandante) e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) secondo le quote di cui all'atto costitutivo del 09/08/2012, Rep. n. 49866 e Racc. n. 14630;
- € 43.613,05 oltre a IVA corrispondenti all'importo delle lavorazioni di cui al Decreto n. 2714 del 02/10/2017, da imputare al Raggruppamento costituito da C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo), e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) secondo le quote di cui all'atto costitutivo del 04/07/2013 Rep. n. 1802 e Racc. n. 390;

**Viste** le fatture n. 176 del 14/06/2022 di € 40.473,69 IVA compresa (di cui € 3.679,43 per IVA 10%) emessa dalla Ditta Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna, in Concordato pieno con continuità aziendale, assunta a protocollo FTC/2022/98 del 20/06/2022, n. 3874/2022/D del 19/05/2022 di € 10.059,21 IVA compresa (di cui € 914,47 per IVA 10%) emessa dalla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa e cons., assunta a protocollo FTC/2022/92 del 16/06/2022, e n. 2022/PA/000003 del 27/07/2022 di € 2.084,91 IVA compresa (di cui € 189,54 per IVA 10%) emessa dalla Ditta CDI S.r.l., assunta a protocollo FTC/2022/137 del 02/08/2022, e così di totali € 52.617,81 IVA 10% compresa;

**Rilevato:**

- che l'Impresa C.M.C. Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna risulta iscritta, nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012, della Prefettura di Ravenna, in data 05.08.2021 e pertanto in corso di validità;
- che l'Impresa AR.CO. Lavori Soc. Coop. cons. di Ravenna risulta iscritta, nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Ravenna, in data 23.01.2020 con istruttoria per il rinnovo in corso;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), assunto a prot. r\_emiro.Giunta - Rep. DURC 10/06/2022.0005513.E attualmente in corso di validità, per l'Impresa AR.CO. Lavori Soc. Coop. cons.;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), assunto a prot. r\_emiro.Giunta - Rep. CR 21/06/2022.0006707.E attualmente in corso di validità, per l'Impresa C.M.C. Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna;
- che l'Impresa C.M.C. Cooperativa Muratori e Cementisti, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato assunta a prot. r\_emiro.Giunta - Rep. CR 21/06/2022.0006707.E;
- che l'Impresa AR.CO. Lavori Soc. Coop. cons. di Ravenna, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato assunta a prot. r\_emiro.Giunta - Rep. CR 22/06/2022.0006737.E;
- che per la ditta CDI S.r.l. non è stata acquisita la certificazione antimafia in quanto la stessa non ha un diretto rapporto contrattuale ma il pagamento della quota parte della rata di saldo è disposto dalla curatela del fallimento della Eschilo 1 S.r.l. come da nota dell'Avvocatura di Stato acquisito al prot. n. CR.2018.0014573 del 17.04.2018;
- che la ditta CDI SRL in liquidazione, con nota assunta a prot. r\_emiro.Giunta - Rep. CR 11/07/2022.0007354.E, ha comunicato di non avere dipendenti e di conseguenza non viene inviato il relativo Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- che la ditta CDI S.r.l. in liquidazione, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del Conto Corrente dedicato acquisita al prot. r\_emiro.Giunta - Rep. CR 11/07/2022.0007352.E;

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

**Tenuto conto** che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di totali € 4.783,44 di cui alle suindicate fatture deve essere versata all'Erario secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 52.617,81 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto dalle ordinanze e dai decreti sopra richiamati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

**Tenuto conto** altresì che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Ritenuto** pertanto di provvedere alla liquidazione dell'importo totale pari ad € 52.617,81 (di cui imponibile € 47.834,37 ed € 4.783,44 IVA 10%);

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

**Dato atto**, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò visto e considerato

#### **DECRETA**

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 28 dell'Edificio Scolastico Temporaneo (E.S.T.) sito nel Comune di Concordia (MO), aggiudicati al R.T.I. costituito da C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Capogruppo) C.F. e P. IVA 00084280395, Eschilo 1 S.r.l.(mandante) dichiarata fallita e AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons. (mandante) C.F. e P. IVA 01468160393:

1. di liquidare l'importo di € 40.473,69 IVA compresa (di cui € 3.679,43 per IVA 10%), quale quota parte della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 in favore della Ditta C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna, in Concordato pieno con continuità aziendale a saldo della fattura n. 176 del 14/06/2022 di pari importo, assunta a protocollo FTC/2022/98 del 20/06/2022;
2. di liquidare l'importo di € 10.059,21 IVA compresa (di cui € 914,47 per IVA 10%), quale quota parte della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 in favore della Ditta AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons., a saldo della fattura n. 3874/2022/D del 19/05/2022 di pari importo, assunta a protocollo FTC/2022/83 del 20/05/2022;

3. di liquidare l'importo di € 2.084,91 IVA compresa (di cui € 189,54 per IVA 10%), quale quota parte della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 in favore della Ditta CDI S.r.l., a saldo della fattura n. 2022/PA/000003 del 27/07/2022 di € 2.084,91 IVA compresa (di cui € 189,54 per IVA 10%) emessa dalla stessa, assunta a protocollo FTC/2022/137 del 02/08/2022, di pari importo;
4. di autorizzare, in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, come segue il versamento di totali € 52.617,81, di cui ai punti 1., 2. e 3.:
  - per **€ 36.794,26** a favore della Ditta C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna, in Concordato pieno con continuità aziendale;
  - per **€ 3.679,43** corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'Erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
  - per **€ 9.144,74** a favore della Ditta AR.CO Lavori Soc. Cooperativa cons.;
  - per **€ 914,47** corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'Erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
  - per **€ 1.895,37** a favore della Ditta CDI S.r.l.;
  - per **€ 189,54** corrispondente all'IVA di cui alle suindicate fatture a favore dell'Erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
5. che il suindicato importo complessivo di € 52.617,81, trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012;
6. di incaricare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'emissione degli

ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. n. 74/12", ai sensi del comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i., aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

7. che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";
8. di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti delle Ditte C.M.C. Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna, AR.CO. Lavori Soc. Cooperativa cons., nonché alla ditta CDI S.r.l. in liquidazione;
9. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

In Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)